

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE**

Composta dagli **Ill.mi Sigg.ri Magistrati:**

Dott. MAZZACANE Vincenzo - Presidente
Dott. ORICCHIO Antonio - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. omissis proposto da:

NOTAIO

- *ricorrente* -

CONTRO

CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO

- *controricorrente* -

avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 12/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/06/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;

udito l'Avvocato omissis difensore del ricorrente che si riporta agli atti depositati;

udito l'Avv. omissis con delega depositata in udienza dell'Avv. omissis difensore del controricorrente che si riporta agli atti depositati;

sentito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. DEL CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ordinanza ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c., la Corte di Appello di Milano rigettava il ricorso del NOTAIO avverso la decisione n. omissis emessa dalla Commissione Amministrativa Regionale di Disciplina della Circonscrizione Territoriale della Lombardia in data 24 ottobre 2013, confermata, integralmente con conseguente condanna del ricorrente soccombente alle spese del processuali.

In particolare con la suddetta confermata decisione veniva inflitto al notaio medesimo la sanzione disciplinare della sospensione di mesi sei.

Più specificamente, ancora, con il citato provvedimento della Corte distrettuale venivano ritenuti "privi di pregio" i motivi del ricorso relativi, in ordine, ai tre contestati capi di incolpazione ovvero - rispettivamente - la trascrizione tardiva di atti, l'"*esposizione di anticipazioni non giustificate*" e la "*delega di attività al Signor A. e ai suoi collaboratori*".

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012,
registro affari amministrativi numero 8231/11*

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

La Corte territoriale riteneva, inoltre, ancor privi di pregio "i finali rilievi sviluppati avverso la qualità e la misura della sanzione inflitta anche con riguardo alla lamentata esclusione della concessione delle circostanze attenuanti".

Per la cassazione dell'anzidetto provvedimento della Corte di Appello di Milano ricorre il NOTAIO con atto affidato a dieci ordini di motivi.

Resiste con controricorso il Consiglio Notarile di Milano.

Ha depositato, nell'approssimarsi dell'udienza, memoria la parte ricorrente.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di "violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 2671 e 1719 c.c., L. n. 289 del 1913, artt. 27 e 28, art. 360 c.p.c., n. 3) nella parte in cui l'impugnata ordinanza individua ipotesi di ritardo nelle trascrizioni senza considerare che le trascrizioni (intendendo per le stesse, ai fini del presente ricorso, anche le iscrizioni) sono state effettuate non appena venuta a maturare la valuta dell'assegno conferito dal cliente e quindi non appena andato a buon fine l'assegno stesso".

2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta, "in subordine rispetto al primo motivo, (la) mancata considerazione da parte dell'ordinanza impugnata della circostanza che in questo caso il cliente non si trova nella situazione di non aver pagato le somme relative agli oneri fiscali, ma di averle pagate con mezzo non liquido".

3.- Con il terzo motivo parte ricorrente "in subordine ulteriore rispetto al primo motivo, e quindi anche rispetto al secondo, denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 147 c.p.c., comma 1, lett. a e b, L. n. - art. 360 c.p.c., n. 3) da parte dell'ordinanza impugnata in quanto le trascrizioni in ritardo non violano norme deontologiche".

4.- I tre motivi innanzi sinteticamente esposti possono essere trattati congiuntamente attesa la loro continuità e contiguità argomentativa e logica. Con i medesimi motivi parte ricorrente, in sostanza, ripropone oggi un serie di ordini di argomentazioni analoghe a quelle già svolte innanzi alla Corte territoriale.

I motivi congiuntamente qui in esame devono essere rigettati in quanto infondati.

In proposito non può che richiamarsi il noto principio, già a suo tempo affermato nella specifica materia, da questa Corte, che ha avuto modo di ribadire come "il notaio ha la facoltà di rifiutare la propria prestazione professionale se le parti non depositino presso di lui le somme necessarie per le tasse, l'onorario e le spese, ma, una volta che abbia comunque accettato di eseguire la prestazione richiestagli e di ricevere l'atto, il mancato pagamento di tali importi non lo autorizza a sottrarsi all'obbligo di provvedere alle formalità susseguenti (come la registrazione e la trascrizione dell'atto)" (Cass. civ., Sez. 3^a, Sent. 27 novembre 2012, n. 20995).

Insomma, una volta accettato l'incarico notarile, nè il mancato pagamento da parte del cliente degli importi dovuti per tasse e trascrizione e neppure (a maggior ragione) il mancato perfezionamento della liquidità dei titoli rilasciati per il medesimo pagamento possono consentire al professionista di ritardare la dovuta tempestiva trascrizione.

D'altra parte l'art. 2671 c.c., al di là della sua inusuale lettura proposta e riproposta dalla parte ricorrente, impone al notaio di provvedere alle formalità di pubblicazione e trascrizione dell'atto ricevuto (e voluto ricevere anche in assenza e/o carenza del versamento dovuto dal cliente) "nel più

Sentenza, Cassazione Civile, sez. seconda, Pres. Mazzacane – Rel. Oricchio, 17 novembre 2015, n. 23491

breve tempo possibile" (Cass. n.ri 5756/1988 e 566/2000) e, quindi, senza alcun inescusabile indugio.

D'altra parte, ancora, nella concreta ipotesi risultava il dato numerico (non contestato dall'odierno ricorrente) del ritardo medio delle trascrizioni-iscrizioni tardiva di ben 18, 22 e 23 giorni nel solo periodo "a campione" considerato.

Anche tale ultimo dato conferma la non accoglibilità delle prospettazioni di cui ai motivi del ricorso in esame, giacché non può pretendersi uno stravolgimento dei noti principi nella specifica materia innanzi citati con la legalizzazione di una prassi dei ritardi negli adempimenti notarili che finirebbero per compromettere gravemente la sicurezza giuridica dei rapporti e la violazione del ruolo di garanzia che lo Stato e le parti affidano al Notaio.

I tre motivi vanno, quindi, rigettati.

5.- Con il quarto motivo del ricorso *"in subordine rispetto al terzo motivo, ad escludere il secondo capo di incolpazione, qualora lo stesso non dipenda solo da errore di diritto, mancata considerazione della circostanza, di fatto pacifica in atti (art. 360 c.p.c., n. 5) che si è trattato di ritardo od anche di più ritardi con mera colpa non cosciente e non dolo"*.

Il motivo, per come formulato con riferimento alla norma processuale espressamente citata da parte ricorrente, è del tutto inammissibile.

Tanto per una duplice serie di ragioni.

Innanzitutto in quanto si prospetta una circostanza asseritamente "pacifica in atti", ma senza la specifica allegazione ed indicazione dei dovuti riferimenti atti a rintracciare il prospettato "fatto pacifico in atti".

Al riguardo non può che richiamarsi il noto principio, già affermato da questa Corte, secondo cui una censura, formulata come quella in esame, non può che ritenersi carente sotto il profilo del compiuto adempimento degli oneri connessi all'ossequio del principio di autosufficienza.

Si sarebbe, infatti, dovuto procedere - ad onere della parte ricorrente - alla riproduzione diretta del contenuto dei documenti fondanti, secondo l'allegata prospettazione, la censura mossa all'impugnata sentenza (Cass. civ., Sez. 5[^], Sent. 20 marzo 2015, n. 5655) ovvero, ancora, adempiere puntualmente almeno l'onere di indicare specificamente la sede (fascicolo di ufficio o di parte di uno dei pregressi gradi del giudizio) ove rinvenire i detti documenti (Cass. civ., Sez. 6[^], Ord. 24 ottobre 2014, n. 22607).

Infatti, *"in tema di ricorso per cassazione, a seguito della riforma ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, il novellato art. 366 c.p.c., comma 6, oltre a richiedere la "specificata" indicazione degli atti e dei documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto (e dove sia stato prodotto nelle fasi di merito)"* (cfr., per tutte. Cass. SS.UU. 2 dicembre 2008, n. 28547).

Sotto un secondo aspetto il motivo in esame è, comunque, inammissibile in quanto afferisce ad un profilo proprio della valutazione del merito della fattispecie, che - fra l'altro - risulta correttamente svolta e motivata nel pro provvedimento oggetto del ricorso.

Il motivo qui in esame è, quindi, inammissibile.

6.- Con il quinto motivo del ricorso si deduce la *"violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 14 C.D.) (art. 360 c.p.c., n. 3) nella parte in cui l'ordinanza impugnata individua l'illecito*

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012,
registro affari amministrativi numero 8231/11*

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Cassazione Civile, sez. seconda, Pres. Mazzacane – Rel. Oricchio, 17 novembre 2015, n. 23491

concorrenziale nella allocazione sotto la voce di "anticipazioni" di "importi non giustificati per visure ipotecarie e per visure in relazione ad atti societari" e quindi nel risvolto concorrenziale di un illecito tributario in assenza dell'accertamento dell'illecito tributario stesso".

Il motivo, di non facile intellegibilità, è infondato.

Il citato art. 14 del Codice deontologico professionale, rilevante ex art. 147, lett. b), L. Notarile recita, testualmente:

"configurano distinte ipotesi di illecita concorrenza, a titolo esemplificativo, i seguenti Comportamenti:

- la mancata e documentata specificazione di anticipazioni, onorari, diritti e compensi;*
- la omissione o la emissione irregolare di fatture a fronte di prestazioni rese".*

Nella fattispecie, quindi, non poteva che essere contestata e riconosciuta la illecita concorrenza per la mancata specificazione delle suddette anticipazioni. L'argomentazione di parte ricorrente, che sembrerebbe postulare un preliminare accertamento tributario oltre che nuova è non documentata come già formulata nelle precedenti fasi del giudizio è del tutto irrilevante: la violazione di cui si discute attinge, infatti, direttamente ed autonomamente alla succitata previsione deontologica e non postula affatto un necessario e prodromico accertamento fiscale.

Va, poi, evidenziato come - a fronte delle varie irregolarità e dei disordini contabili - il notaio ricorrente non ha neppure fornito la prova contraria. Né, come tale, può oggi valutarsi ed intendersi il "parere di un illustre esperto" trascritto nel ricorso (prospettato, in punto, art. 360 c.p.c., ex n. 3), parere che dovrebbe "dimostrare che la violazione fiscale è inesistente": in ipotesi, si ribadisce, si trattava di violazione essenzialmente deontologica e non necessariamente tributaria.

Il motivo va, dunque, rigettato.

7.- Con il sesto motivo del ricorso si deduce *"in subordine rispetto al quinto motivo, la mancata considerazione della circostanza, di fatto pacifica in atti (art. 360 c.p.c., n. 5), che la violazione di norme fiscali non è stata in alcun modo accertata e che in senso contrario il Notaio ha portato elementi contrari in alcun modo confutati nell'ordinanza"*.

Il motivo, per il medesimo ordine di ragioni già esposte innanzi sub 6.- non può essere accolto.

Ribadendo la eterogeneità rispetto alla contestata violazione deontologica delle deduzioni relative all'aspetto tributario, il motivo in esame - stante la sua non congruenza - deve essere ritenuto inammissibile.

8.- Con il settimo motivo del ricorso si prospetta la *"violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 47 L. N.; principi artt. 36 e 42 del Codice Deontologico) (art. 360 c.p.c., n. 3) nella parte in cui l'ordinanza impugnata contesta la spersonalizzazione dell'attività notarile solo in ragione di elementi quantitativi relativi al giro di affari (ed al compenso del collaboratore autonomo) senza individuare nel concreto l'effettiva spersonalizzazione"*.

Il motivo non è ammissibile.

Con lo stesso si prospetta la violazione dell'art. 360 c.p.c., n. 3, svolgendo - tuttavia - una censura che, senza attingere alla parte motiva della decisione gravata, invero attiene alla (ri)valutazione nel merito della *"spersonalizzazione dell'attività notarile"* e dei suoi elementi.

Sentenza, Cassazione Civile, sez. seconda, Pres. Mazzacane – Rel. Oricchio, 17 novembre 2015, n. 23491

Quest'ultimi, relativi alla "*delega di attività al Signor A. e ai suoi collaboratori*", risultano - comunque - esaminati e valutati nella sentenza impugnata e neppure gravata sotto l'aspetto di eventuale carenza motivazionale.

La motivazione della decisione impugnata in ogni caso risulta, sul punto, congrua ed immune da vizi logici.

9.- Con l'ottavo motivo del ricorso "*in subordine rispetto al settimo motivo, si deduce mancata considerazione della circostanza, di fatto pacifica in atti (art. 360 c.p.c., n. 5), della mancanza di elementi di fatto a conforto della mancanza di personalizzazione diversi dall'alto volume di affari e dall'alto compenso del Sig. A.*".

Anche tale motivo (di non immediata comprensibilità), postulando una indimostrata "*circostanza di fatto pacifica in atti*" attiene, nella sostanza, ad una impropria rivalutazione del merito della controversia, senza peraltro neppure censurare una specifica carenza motivazionale della decisione gravata.

Tanto disattendendo noti principi già affermati da questa Corte, secondo cui "*il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l'esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza impugnata aventi i requisiti di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata*" (Cass. n. 15592/2007).

Il tutto conformemente all'affermazione secondo cui "*il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile in mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte perchè la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, all'uopo, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione*" (Cass. SS.UU. 11 giugno 1998, n. 5802). Tutto ciò rende, come in ipotesi, "*inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, qualora esso intenda far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, prospetti un preteso, migliore e più appagante coordinamento dei fatti acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito di discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione citata.*

In caso contrario, infatti, tale motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e perciò in una richiesta diretta all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione" (Cass. civ., 26 marzo 2010, n. 7394).

Il motivo è, quindi, inammissibile.

10.- Con il nono motivo del ricorso si deduce, "*in subordine rispetto a tutti gli altri motivi, violazione e falsa applicazione delle norme di diritto (art. 144, art. 147, comma 1^o, primo alinea, L. N., art. 62 c.p.c., n. 1, art. 24 Cost.) (art. 360 c.p.c., n. 3) nella parte in cui l'ordinanza impugnata ha negato l'applicazione di attenuanti previste espressamente dalla legge, pur in presenza di tutti i presupposti di legge*".

Il motivo è infondato e va rigettato.

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012,
registro affari amministrativi numero 8231/11*

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

La Corte territoriale, nel confermare la decisione innanzi ad essa impugnata, ha evidenziato - come per espresso richiamo al disposto dell'art. 147, comma 1^a, primo alinea L. notarile, la sanzione è stata applicata graduandola rispetto alla complessiva gravità della fattispecie disciplinare, non minimizzabile con un "atteggiamento costantemente auto assolutorio".

In sostanza la commisurazione della sanzione alla gravità della fattispecie, pienamente rientrante nel canone ex art. 147 cit., risulta corretta ed immune dal denunciato vizio.

Il motivo va, pertanto, respinto.

11. - Con il decimo motivo del ricorso si prospetta "*in subordine rispetto al nono motivo, mancata considerazione di circostanze di fatto pacifiche in atti (art. 360 c.p.c., n. 5)*".

Il motivo è inammissibile.

Dopo un accenno alla natura "*di mero diritto*" della questione sottesa ovvero dell'intervenuto risarcimento del danno patrimoniale prodotto a seguito di trascrizione in ritardo, parte ricorrente - con il motivo qui in esame - formula succintamente censura non ai sensi del n. 3, ma - invece - dell'art. 360 c.p.c., n. 5.

In ogni caso la mossa censura è, anche sotto il profilo fattuale, incongrua poichè nulla evidenzia circa l'eventuale omessa valutazione del riportato elemento (il risarcimento).

Va, in punto in ogni caso evidenziato, che la gravata decisione ha evidenziato "*l'assenza di integralità della riparazione del danno*".

Il motivo deve, perciò, essere ritenuto inammissibile.

12.- Alla luce di quanto innanzi esposto, affermato e ritenuto il ricorso deve essere rigettato.

13.- Le spese seguono la soccombenza e, per l'effetto si determinano così come da dispositivo. Ricorrono i presupposti, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 1 quater, per disporre il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della parte contro ricorrente delle spese del giudizio, determinate in Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 giugno 2015.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2015

***Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy**